

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. 620 /A del 28/07/2022 -----

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE

N. CST/O/355 DEL 7.02.2019 – R.C.D. N. 377/A E SUCCESSIVO ATTO
AGGIUNTIVO R.C.D. 424/A DEL 4.11.2019 DI OCCUPAZIONE DI
AREE/BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del
lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **DANI S.A.S.**

DI FABIO RAPPOLDI E C., tipologia di concessione: **AREA IN ACQUA
RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10
comma 1 lettera cc) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i) – **attività d'uso:
COMMERCIALI E CONNESSE.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 586/A del 30.12.2021 per la Gestione Associa-
ta delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico
della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di
Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-
melletto e Arona; -----

- richiamata la Concessione Demaniale n. CST/O/355 del 7.02.2019 – R.C.D.



Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona 01/08/2022, N. 788, Mod. 3
Imposta assolta con attestazione di versamento effettuata
in data 19/07/2022, presso IMESA S. Paolo a DOMELETTO
per € 217,00

IL COORDINATORE DEL FISCAL OFFICE SPORTELLI DI ARONA
Giulio CURATTOLO
*firma su delega della Direzione Provinciale
Sabrina Beltramino

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it



n. 377/A e il successivo atto aggiuntivo R.C.D. 424/A del 4.11.2019, con i quali si autorizzava la soc. DANI S.a.s. di Fabio Rappoldi e C., con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Cicognola 88 (c.f./P.IVA 01735040030), a mantenere l'occupazione di un'area/bene demaniale identificata e prospiciente al foglio 6, mappale 66, del CT del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), per le seguenti tipologie di occupazione:-----

- a) *“Aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro”* (art. 10 comma 1 lettera bb) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – mq. 623,26 di cui mq. 608,41 di spiaggia di pertinenza e mq. 14,85 di dehors;-
- b) *“Aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro”* (art. 10 comma 1 lettera cc) RR 13/R-2009 e s.m.i) – mq. 584,81 di cui mq. 144,49 di pontile galleggiante, mq. 243,20 di specchio acqueo e mq. 197,15 di piscina galleggiante); -----

per complessivi 1.193,22 mq. di occupazione, fino al 31.12.2027;-----
- vista l'istanza pervenuta in data 10.11.2021 (protocollo n. 8542), con la quale il Concessionario presentava istanza di variante alla Concessione demaniale, prevedendo l'ampliamento del pontile galleggiante già in concessione;-----
- vista l'autorizzazione paesaggistica n. AP76/2021 rilasciata in data 10.02.2022 dal Comune di Castelletto Sopra Ticino;-----
- visto il nulla osta con prescrizioni rilasciato dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca con Prot. 48/22 del 21.03.2022;-----
- visto il nulla osta *“ai soli fini idraulici ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione”* con prescrizioni rilasciato dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, con determinazione n. 864/A1817B/2022 del 31.03.2022; -----



- vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 302 del 30.06.2022 con la quale si assegnava la maggior area richiesta, in modifica/ampliamento alla Concessione demaniale vigente e successivo atto aggiuntivo, in favore della soc. Dani S.a.s. di Fabio Rappoldi e C.; -----
- Visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----
- Visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----
- Visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”; -----
- Richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l’esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore;-----
- Vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----
- Visto il Piano disciplinante l’uso del demanio approvato con deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 11 del 25.11.2014;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, alla ditta: -----



DANI S.a.s. di Fabio Rappoldi e C. con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Cicognola n. 88 – c.f./P.IVA 01735040030 rappresentata dal Socio Accomandatario sig. RAPPOLDI Fabio (c.f. RPP FBA 59L29 F205Z), domiciliato per la carica presso la sede della società, di occupare un'area demaniale in acqua in **Comune di Castelletto Sopra Ticino** prospiciente al foglio **6**, mappale **66** del CT, per complessivi **512,42 mq.**- di cui 461,60 mq. di specchio acqueo e 50,82 mq. di pontili galleggianti (aree/beni meglio identificati nell'allegata planimetria), avente la seguente tipologia "*Aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro*" (art. 10 comma 1 lettera cc) RR 13/R-2009), al di fuori delle zone portuali, per la seguente attività d'uso: **commerci** **e connesse**, in modifica/variante ai contenuti della concessione demaniale n. CST/O/355 del 7.02.2019 – R.C.D. n. 377/A e successivo atto aggiuntivo R.C.D. 424/A del 4.11.2019, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2027**, a conferma dell'art. 1 della concessione demaniale n. CST/O/355 del 7.02.2019 - R.C.D. n. 377/A, alla quale si rimanda per le prescrizioni previste.-----

Art. 2 – Di dare atto che l'importo del canone annuale a decorrere dal 2022 è di **€ 12.255,22-**, con un incremento del canone di € 1.805,27- rispetto al canone dovuto e riferito alla Concessione Demaniale vigente e risulta regolarmente versato in data 25.02.2022 e a saldo in data 19.07.2022 per € 1.805,27; -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Provinciale di
Corgomataro

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. -----

Art. 3 – Si dà atto della "garanzia" di € 3.676,57, fornita dal Concessionario a mezzo di bonifico bancario in data 20.03.2017 per € 2.562,00, 16.08.2019 per € 524,00 e in data 19.07.2022 per € 590,57. -----

La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. -----

Art. 4 – Si conferma che tutte le opere **di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione,** nonché tutti gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso, sono a carico del Concessionario a conferma del precedente Art. 4





della Concessione demaniale n. CST/O/355 del 7.02.2019 - R.C.D. n. 377/A.

In particolare il Concessionario, così come indicato negli atti autorizzativi (determinazione n. 864 del 31.03.2022 della Regione Piemonte e Parere Prot. 48/22 del 21.03.2022 del Commissariato), si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: -----

- a) *le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse*
- b) *dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni; inoltre dovranno essere effettuate verifiche inerenti il comportamento dell'intero pontile considerando le interazioni con il pontile esistente (vincoli al contorno) oltre alla verifica delle sollecitazioni sui pontili esistenti e indirettamente al punto di attracco alla terra ferma e ai pali; -----*
- c) *i sistemi di ancoraggio del pontile galleggiante dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago; -----*
- d) *il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il*

- suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva; -----
- e) gli ancoraggi e le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, pali, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio; -
- f) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità; -----
- g) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventual-

mente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero. -----

- h) le operazioni di posa per il prolungamento laterale del pontile esistente con le relative strutture di sostegno (pali e ancoraggio) debbono essere effettuate in modo da minimizzare la risospensione dei sedimenti all'interno della massa lacustre e la diffusione di torbide nello strato d'acqua superficiale; -----
- i) i lavori devono essere condotti in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di sostanze inquinanti quali oli, combustibili, vernici durante l'attività cantieristica; se questo avvenisse, si dovrà procedere immediatamente alla bonifica delle zone di riva e dei sedimenti lacustri contaminati; -----

Art. 5 – Il valore del presente atto, ai soli fini fiscali, è pari ad € 10.831,62- (€ 1.805,27 x 6 annualità).-----

Lesà li, 28/07/2022



Il Responsabile del Servizio
Geom. MELONE Renato


Il sottoscritto Rappoldi Fabio (c.f.: RPP FBA 59L29 F205Z), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente l'articolo 4 (obbligo di manutenzione).

_____ li, _____



RAPPOLDI FABIO

Rappoldi



sistemi di giunzione: piastra in testata di spessore 15 mm
trante in acciaio inossidabile e ammortizzatori in neoprene

area destinata
ad imbarcazioni
fino a 10 m

piano di calpestio: doghe di legno esotico
e fissaggio con viti in acciaio
galleggianti: unità in calcestruzzo con
anima in polistirolo espanso

piano di calpestio: doghe di legno esotico
e fissaggio con viti in acciaio
galleggianti: unità in calcestruzzo con
anima in polistirolo espanso

pergolato in metallo colore grigio
con lamelle orientabili su
pedana in ferro e doghe di legno

sistemi di giunzione: piastra in testata di spessore 15 mm
trante in acciaio inossidabile e ammortizzatori in neoprene

■ PLANIMETRIA ZONA INGRESSO
PROGETTO APPROVATO

pali per ancoraggio della piscina

194.10 m slm
quota media pelo dell'acqua

+185.65

+192.36

+195.65

■ SEZIONE AA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,00
UNO/00

00017499 000080D7 WD17H001
00057199 28/07/2022 10:23:04
4578-00010 0484A1258CC4E818
IDENTIFICATIVO : 01210573726422

0 1 21 057372 642 2

Ufficio Provinciale di Borgomanero
Direzione Provinciale di Novara

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP.N. 610/A DEL 28/07/2022

UNIONE DEI COMUNI COCIN
BELGIRATE
LESA
MEINA

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO



progettista ■

■ committente

	<p>PROGETTISTI</p> <p>michele pizzini sarah dal molin architetti</p> <p>Via Zutti 1, 21018 Sesto C. (VA) T 0331 923219 Cel 339 4914300 studio@pizzinidalmolinarchitetti.com www.pizzinidalmolinarchitetti.com</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>società dani s.a.s.</p> <p>Via Cicognola 106, Castelletto Ticino (NO) T 366.9284249</p>
	<p>PROGETTO PROLUNGAMENTO PONTILE PRESSO CAMPEGGIO ITALIA LIDO</p> <p>In Via Cicognola, 88</p> <p>COMUNE DI CASTELLETTO T. PROVINCIA DI NOVARA</p>	<p>PLANIMETRIA E SEZIONE COMPARATIVA</p> <p>SCALA 1/200 SCALA 1/2000</p>